Spedizione in abbonamento postale **Anno 91° — Numero 112**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 maggio 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 112 DEL 16 MAGGIO 1950:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 221.

Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1950, n. 220.

Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n. 9 e 20 gennaio 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I dipendenti da banche di interesse nazionale i quali siano stati riammessi in servizio in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dell'art. 4 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, hanno diritto alla valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento per comportamento contrario alle direttive politiche del regime fascista o per motivi razziali a quella della riammissione, ai fini del computo dell'anzianità di servizio.

Gli effetti economici della riammissione in servizio decorrono da sei mesi prima della data nella quale gli interessati l'hanno richiesta e, comunque, da una data non anteriore al 1° gennaio 1944.

Art. 2.

Le contribuzioni dovute dal prestatore di lavoro per fondi di previdenza o per altre forme previdenziali relativamente al periodo valutabile ai sensi del primo comma del precedente articolo possono essere versate in un numero di rate non superiore a quello compreso nel periodo di tempo medesimo.

I riammessi in servizio possono chiedere che l'ammontare dell'indennità di anzianità percepita per il licenziamento avvenuto per motivi politici od in applicazione di norme razziali sia detratto dalla indennità che dovrà essere liquidata alla risoluzione del rapporto, sempre che non preferiscano procedere alla restituzione in base ad un diverso accordo con l'istituto interessato.

Art. 3.

Qualora la riammissione in servizio prevista dall'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e dall'art. 5 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, non possa aver luogo per inidoneità al lavoro o per altra causa stabilita dall'ordinamento dell'istituto di credito, è corrisposta una indennità di anzianità con la valutazione del periodo di tempo intercorso dalla data del licenziamento a quella cui risale la inidoneità o l'altro impedimento, previa detrazione di quanto sia stato già corrisposto allo stesso titolo.

Nel caso di decesso del dipendente, la indennità di cui al precedente comma è riversibile ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950.

Dichiarazione di inammissibilità di ricorso straordinario contro l'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il ricorso straordinario prodotto dal rag. Ferruccio Nicoli contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo, per l'annullamento del regolamento organico del predetto Ente approvato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione 24 luglio 1947;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 gennaio 1950, n. 496/221, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal rag. Ferruccio Nicoli contro l'Istituto autonomo per le case popolari di Rovigo per l'annullamento del regolamento organico di quell'Ente, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'istituto con deliberazione 24 luglio 1947.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1950
Registro Lavori pubblici n. 7, foglio n. 290.

(1975)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1950.

Accoglimento di ricorso straordinario contro l'Istituto autonomo per le case popolari di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 16 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Germano Buatti avverso il provvedimento col quale l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, alle cui dipendenze egli prestava servizio in qualità di portiere, lo considerava dimissionario di ufficio;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 22 dicembre 1949, n. 723/454, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' accolto il ricorso straordinario di cui alle premesse e, conseguentemente, il sig. Germano Buatti deve considerarsi tuttora in servizio quale portiere alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1950
Registro Lavori pubblici n. 8, foglio n. 357.

(1976)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950.

Nomina dei membri costitutivi e del presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, relativo alla composizione ed alla nomina del Consiglio centrale dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 1939, n. 961;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206; il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204 e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1949, n. 695;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuto che ai sensi delle predette disposizioni il Consiglio centrale dell'Opera è costituito da undici membri, dei quali due di diritto in rappresentanza rispettivamente del Ministero dell'interno e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e nove designati dai Dicasteri e dagli Enti indicati nelle disposizioni stesse;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

1) prof. Maria Sindoni Caronia, designata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 24 agosto 1944;

2) dott. Alberto Marino, direttore di Governo del Ministero dell'Africa italiana, in servizio presso la Direzione generale del tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

3) dott. Collaltino Collalto, ispettore centrale, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

4) dott. Carmelo Sancetta, ispettore generale, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Su designazione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sono, inoltre, nominati membri del predetto Consiglio i signori:

5) avv. Urbano Cioccetti, tecnico dell'assistenza;

6) prof. Salvatore Barberi, direttore della clinica pedriatica dell'Università di Messina;

7) prof. Filippo De Capua, direttore del brefotrofio di Foggia;

8) prof. Carlo Vercesi, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Milano;

9) prof. Giuseppe Brotzu, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Cagliari.

Fanno parte di diritto del Consiglio centrale il direttore generale dei Servizi medici in rappresentanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il direttore generale dell'Amministrazione civile, in rappresentanza del Ministro per l'interno.

Art. 2.

L'avv. Urbano Cioccetti è nominato presidente del Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1950
Registro Presidenza n. 35, foglio n. 318. — FERRARI

(2005)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1950.

Sostituzione del commissario straordinario presso il comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1950, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Cerignola (Foggia) e la nomina del vice prefetto ispettore dott. Francesco De Sario a commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune;

Vista l'istanza con cui il predetto funzionario chiede di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute;

Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto ispettore, dott. Francesco De Sario, è sostituito nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Cerignola del vice prefetto ispettore, dott. Venanzio Cucugliata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1950

EINAUDI

SCELBA

(1974)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1950.

Accoglimento della rinuncia alla concessione di piscicultura nelle acque del torrente Cenischia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 novembre 1949 nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di piscicultura in acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 14 ottobre 1939, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1939, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria la concessione a scopo di piscicultura nelle acque del torrente Cenischia;

Vista la lettera in data 20 febbraio 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicultura nel torrente Cenischia;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicultura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria con decreto 14 ottobre 1939 di cui alle premesse e di conseguenza le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Torino è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 4 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1950
Registro Agricoltura e foreste, n. 43, foglio n. 326.

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1950.

Elevazione dell'indennità di carovita ai dipendenti statali con sede di servizio in alcuni Comuni delle provincie di Genova, Milano, Roma e Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, recante modificazioni alle disposizioni vigenti per la liquidazione dell'indennità di carovita e per la concessione della indennità ai dipendenti statali residenti nei Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici, e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Riconosciuto che nei Comuni delle provincie di Genova, Milano, Roma e Torino nel contesto elencati il costo dell'alimentazione risulta particolarmente elevato;

Che detti Comuni risultano collegati con i rispettivi capoluoghi di provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, e che possono quindi considerarsi formanti con il proprio capoluogo, dal quale non distano più di trenta chilometri, un unico centro economico;

Che pertanto si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Per i personali con sede di servizio nei Comuni sottoelencati, l'aliquota dell'indennità di carovita prevista dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e successive modificazioni è fissata nella misura a fianco di ciascuno indicata, a decorrere dal 1° luglio 1949.

Provincia di Genova

Serra Riccò	105 %	Uscio	105 %

Provincia di Milano

Besana Brianza	120 %	Ronco Briantino	120 %

Provincia di Roma

S. Angelo Romano	120 %

Provincia di Torino

Almese	110 %	Piscina	110 %
Cumiana	110 %	Torrazza Piemonte	110 %
Feletto	110 %	Verolengo	110 %
Moriondo Torinese	110 %	Volpiano	110 %

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1950
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 387.

(2008)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1950.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1947, con il quale è stato provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;

Vista la nota n. 20675/01/5 del 9 novembre 1949, con la quale la Confederazione generale italiana del lavoro comunica che il proprio rappresentante nella Commissione suindicata, sig. Pompilio Molinari, per sopravvenuti impedimenti, non può partecipare alle riunioni della Commissione stessa e designa, in sostituzione, l'avv. Manlio Donati;

Decreta:

L'avv. Manlio Donati è chiamato a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria, in sostituzione del sig. Pompilio Molinari.

Roma, addì 22 marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1937)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1950.
Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235;

Visto l'art. 2543 del Codice civile;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1949, con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1950 la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Rieti;

Attesa la necessità di ordine tecnico di prorogare ulteriormente la gestione straordinaria del Consorzio stesso;

Decreta:

Art. 1.

La gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Rieti è prorogata fino al 22 maggio 1950 e il sig. Martino Lupi è confermato nell'incarico di commissario governativo, con i poteri di cui all'art. 24 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Art. 2.

Entro il termine stabilito nell'art. 1 il commissario governativo dovrà provvedere a convocare le assemblee parziali e generale per l'elezione dei normali organi amministrativi del Consorzio e per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1949.

Roma, addì 25 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

(2035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Maiori (Salerno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 aprile 1950, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 180 sita nella spiaggia di Erchie (Salerno) facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 190 del comune di Maiori (Salerno).

(1983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 91

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 16 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,30
» Firenze	624,75	145,25
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,50
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,76	145,50
» Torino	624,85	145,30
» Trieste	624,80	145,50
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 16 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,75
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	52,70
Id. 5 % 1935	99,175
Redimibile 3,50 % 1934	74,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,075
Id. 5 % 1936	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,025
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,075
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,725
Id. 5 % convertiti 1951	100,10

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 16 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,50

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 32

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 — Data: 6 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Mogno Ada di Biagio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 919 — Data: 26 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lucca — Intestazione: Isola Domenico di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2147 — Data: 3 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Longo Elda fu Achille — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 13.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 10 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1398 — Data: 18 ottobre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Natali Tito fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 31.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1803 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca agricola popolare di Aradeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1808 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca agricola popolare di Aradeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1121 — Data 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Prisco Alberto di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10813 — Data 7 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Griffa Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906) — Capitale lire 14.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 29 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 613 — Data: 29 dicembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cattaneo Luigi fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 571 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Pelliccioni Roberto fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 49.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4588 — Data: 27 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta — Ufficio Ricevimento — Intestazione: Natali Tito fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1586)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quarantasette posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile tecnico della Marina militare (grado 11°, gruppo B), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, numero 800, che riguardano la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'esenzione a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 184, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi di territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e della qualifica di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1949, n. 81841/12106.2.10.21/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasette posti di capotecnico aggiunto nel ruolo del personale civile tecnico della Marina militare (grado 11°, gruppo *B*), riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo, e di gruppo inferiore.
I posti sono ripartiti nei seguenti servizi e specialità:
Servizio delle armi e armamenti navali: posti n. 14, ripartiti nelle specialità
congegnatori elettricisti, n. 2;
elettromeccanici, n. 2;
artiglieri, n. 2;
artificieri, n. 4;
siluristi, n. 2;
ottici fotografi, n. 1;
calcolatore di balipedio, n. 1.
Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: posti n. 18, ripartiti nelle specialità:
congegnatori elettricisti, n. 5;
congegnatori motoristi, n. 5;
congegnatori comuni, n. 2;
carpentieri, n. 4;
fonditori, n. 2,
Servizio del genio militare della marina: posti n. 6.
Servizio idrografico: posti n. 9, ripartiti nelle specialità:
cartografi, n. 3;
calcolatori, n. 2;
idrografi, n. 4.
Qualora il numero dei posti messi a concorso per ciascun servizio o specialità di essi non fosse ricoperto per mancanza di concorrenti o di candidati riusciti vincitori nella rispettiva graduatoria, i concorrenti che fossero risultati idonei in altri servizi o specialità ma non compresi nei vincitori del concorso potranno ottenere la nomina nell'ordine di apposita graduatoria generale ai posti vacanti.

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) per le specialità inerenti al Servizio idrografico: licenza di istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scentifico;
b) per le specialità inerenti al Servizio delle costruzioni navali e meccaniche: licenza d'istituto nautico (sezione costruttori e macchinisti) o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scentifico;
c) per le specialità inerenti al Servizio delle armi e armamenti navali: licenza d'istituto nautico o d'istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento) o d'istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scentifico;
d) per il Servizio del genio militare della marina: licenza d'istituto nautico o di istituto industriale (o professionale di terzo grado secondo il vecchio ordinamento), sezione edile, o di istituto tecnico, sezione geometri (o sezione fisico-matematica e sezione agrimensura secondo il vecchio ordinamento) o di liceo scentifico;
e) per il Servizio dei fari o del segnalamento marittimo i titoli di studio richiesti sub lettera *b*) per il Servizio delle costruzioni navali e meccaniche.
Per l'ammissione al concorso si prescinde da qualsiasi limite di età.
Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto.
Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.
Nelle domande i candidati dovranno indicare:
a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alla domanda;
c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;
d) i servizi e le specialità per cui intendano concorrere. E' in facoltà dei candidati di concorrere per più servizi ma, in ogni caso, limitatamente ad una specialità per ciascuno di essi;
e) le prove facoltative di lingua straniera che intendano sostenere;
f) che accettano qualsiasi destinazione.
I candidati che si trovano alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi.
I concorrenti che vengono in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Copia autenticata dello stato di servizio civile rilasciata in bollo dal compente ufficio.
2. Diploma originale, bollato con marca da L. 32, o copia notarile autenticata, del titolo di studio di cui al precedente art. 2, o certificato provvisorio sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso rilasciato dalla scuola o dall'istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma.
I diplomati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande possono trasmettere un certificato della scuola o dell'istituto, debitamente vistato attestante il conseguimento del titolo di studio, salvo a produrre il diploma originale o copia autenticata di esso all'atto della eventuale nomina.
3. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).
Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili, debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal commissario di leva.
Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24 dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.
I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518, e 14 febbraio 1946, n. 27.
I mutilati o invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualifica mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa) in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni. Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal

prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia. La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede. I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

4. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

5. - Documenti comprovanti diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi, non abbiano conseguito l'idoneità.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato; si fa eccezione per coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati a visita medica da parte dell'ufficio sanitario della Marina militare, al fine di accertare se essi siano fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale civile tecnico della Marina militare.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche, pratiche e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Per essere ammessi alle prove orali bisognerà aver conseguito la votazione minima stabilita nelle prove scritta, grafiche e pratiche.

Essi avranno luogo in Roma od eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva di designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, o generale, o direttore generale civile, presidente;

un ufficiale superiore della Marina, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, di grado non inferiore al settimo, membro.

Faranno parte della Commissione come membri aggregati:

a) un ufficiale superiore per ciascuno dei servizi cui appartengono i posti messi a concorso.

Per il servizio idrogafico l'ufficiale può essere sostituito da un professore dell'Istituto idrografico;

b) un impiegato del personale civile tecnico per ciascuna delle specialità per le quali è indetto il concorso: la scelta può anche cadere su un impiegato di specialità affine.

Possono essere aggregati alla Commissione esperti per le prove facoltative di lingue estere.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa.

Art. 8.

Per ciascuna prova, così scritta, grafica e pratica, come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte grafiche e pratiche una media di sette decimi e non meno di sei decimi per ciascuna di essa.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia almeno riportato sei decimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentate dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza, buona condotta e completa conoscenza di tutte le cognizioni richieste per l'espletamento del servizio (al quale sarà stato destinato) sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1950
Registro n. 5, foglio n. 498

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

I. Comune a tutti i servizi e specialità. — Composizione italiana su tema di carattere generale.

II. Comune a tutti i servizi e specialità. — Matematica. Problemi: uno di aritmetica od algebra ed uno di geometria o trigonometria secondo il programma della prova orale.

III. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità cartografo (servizio idrografico): problema di topografia con applicazioni di algebra elementare, di trigonometria e di calcolo logaritmico.

IV. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità calcolatore (servizio idrografico)

a) problema di trigonometria piana e sferica;

b) tema di astronomia e geodesia, nei limiti del programma della prova orale, implicante un calcolo logaritmico.

V. Obbligatoria per i concorrenti alla specialità idrografo (servizio idrografico): traduzione in italiano dai portolani francese ed inglese (non è ammesso l'uso del dizionario).

Prova facoltativa di lingue estere:

Traduzione in italiano dal francese a dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di carattere tecnico.

Il candidato può chiedere di eseguire la traduzione in più lingue di quelle indicate.

Quando il programma comprenda un esame obbligatorio di lingue estere la prova facoltativa è limitata alle lingue la cui conoscenza non è obbligatoria.

Prova grafica:

Obbligatoria per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità:

Servizio idrografico. Cartografo:

disegno topografico sulla scorta di brogliacci di campagna.

Il candidato deve dimostrare di possedere oltre ad abilità nella esecuzione del lumeggiamento al tratto del terreno anche buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Servizio idrografico. Idrografo:

riduzione grafica sulla carta nautica di problemi di navigazione costiera.

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi ed armamenti navali:

a) copia dal vero in iscala assegnata ed a matita, di un oggetto avente attinenza con la specialità per la quale il candidato concorre;

b) disegno a matita, con la sola scorta dello schizzo eseguito come sopra, del disegno costruttivo dell'oggetto, con la chiarezza necessaria affinchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire il lavoro.

Servizio del genio militare per la marina:

disegno, in base a schizzi ed indicazioni dati dalla commissione esaminatrice, di piante, sezioni, prospetti e particolari di costruzioni edilizie o stradali o marittime.

Prova pratica:

Obbligatoria per i seguenti servizi e specialità:

Specialità dei servizi delle costruzioni navali e meccaniche e delle armi ed armamenti navali:

messa in opera di un lavoro secondo il disegno e la traccia stabilita dalla Commissione esaminatrice e secondo la specialità cui ciascun candidato concorre, dando prova di sapervi dare pratico indirizzo esecutivo; di conoscere le singole operazioni che occorrono e le successive fasi di lavorazione a mano od a macchina; di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle pratiche occorrenti per poter esercitare rispetto al personale le proprie mansioni con cognizione ed autorevolezza; di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione del campione o del disegno, e di saperne eseguire il collaudo.

Servizio del genio militare per la marina:

a) rilievo dal vero e disegno, nella scala prescritta, di un'opera edilizia, stradale o marittima o di parte di essa;

b) rilievo di uno o più appezzamenti di terreno, disegnandoli in pianta ed indicando con segni convenzionali le colture ed i manufatti esistenti all'atto del rilievo.

Prova orale:

A) Nozioni comuni a tutti i servizi e specialità:

Aritmetica e algebra: Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi: loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio.

Geometria: Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique parallele e proprietà relative, Triangolo, quadrato, parallelogramma, rettangolo, trapezio, poligoni; misura delle rette e degli angoli. Circonferenza: mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo e alle sue parti.

Rette e piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide. Cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

Trigonometria piana: Definizione delle principali linee trigonometriche e loro relazioni. Tavole logaritmico-trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Fisica e Chimica: Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti.

Forze; composizione delle forze; coppie; composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi; macchine semplici. Gravità; centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza; energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressione dall'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce. Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni di spettroscopia.

Calore. Sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisici.

Produzione del suono; sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze.

Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica ed elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizioni e formule principali. Pile; accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Leggi delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule: equazioni, regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione; fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforoso e solforico. Ammoniaca; acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Disegno: Il candidato deve dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare disegni già compilati in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

Nozioni pratiche: Organizzazione delle lavorazioni in officina in base ai dati ed agli elementi risultanti dai disegni di costruzione. Regole e dati pratici per la compilazione di preventivi, di perizie e di specificazioni di materiali. Computi di costo della mano d'opera e spese generali.

Norme per prevenire gli infortuni sul lavoro. Provvedimenti in caso di infortunio.

Nozioni amministrative e di statistica: Ordinamento amministrativo dello Stato.

Stato giuridico ed economico degli impiegati statali.

Nozioni sulla legislazione del lavoro e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Assicurazione degli operai.

Elementi di statistica.

B) Nozioni particolari tecniche per i concorrenti ai seguenti servizi e specialità:

Servizio delle armi e armamenti navali:

Congegnatore elettricista. — Materiali principali ed ausiliari impiegati nella costruzione, riparazione e sistemazione dei complessi elettrici: loro qualità e loro impiego nelle varie opere. Motori a vapore e a combustione interna da accoppiare ai generatori elettrici.

Macchine semplici (viti, ruote dentate, paranchi, ecc.). Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazione di calcolo per casi semplici di parti di macchine.

Conduttori elettrici ed isolanti. Resistenza. Legge di Ohm. Circuiti derivati. Principi di Kirckoff. Applicazione. Legge di Joule e applicazione. Cariche elettrostatiche. Elettricità atmosferica. Capacità. Condensatori e loro collegamenti. Vari tipi di accumulatori. Magneti artificiali e naturali. Magnetismo terrestre. Campo e circuito magnetico. Permeabilità e induzione magnetica. Campo magnetico prodotto dalla corrente. Riluttanza, saturazione, isteresi magnetica. Azioni fra correnti e fra correnti e campi magnetici. Induzione elettromagnetica e sue leggi. Coefficiente di induzione mutua e di autoinduzione. Corrente parassita e di Foucault.

Corrente elettrica alternata. Fase. Valori istantaneo, medio, efficace. Azione della capacità della induttanza e della resistenza dei circuiti a corrente alternata. Corrente polifase. Aggruppamento a stella e a triangolo. Campo magnetico rotante. Generatori a corrente continua. Commutazioni; reazione dell'indotto; poli ausilari e circuito compensatori; forza elettromotrice indotta e forza controelettromotrice; potenza, rendimento e perdite delle dinamo; vari tipi e loro proprietà; riversibilità delle dinamo; velocità; potenza; rendimento e coppia motrice; vari tipi di motore e loro proprietà; avviamento; inversione, frenatura, regolazione della velocità. Alternatori; alternatori polifasi; accoppiamento e messa in fase degli alternatori. Motori a corrente alternata; motori a velocità variabile; motori sincroni e asincroni; loro proprietà. Trasformatori; trasformatori statici e rotanti; convertitori.

Elettromeccanico e artigliere: Principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine. Loro caratteri, provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali materiali (metalli) usati per la costruzione delle macchine.

Metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi; acciai inossidabili; tempera. Cementazione. Leghe metalliche più usate. Loro caratteri e applicazioni. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcolo per casi semplici di costruzione. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Cariche di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Berenatrici. Rettifiche, ecc. Trasmissione di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a viti e bulloni. Sistema per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per alberi. Giunti mobili. Innesti a dente, affrizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a denti epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzione degli ingranaggi. Fresatrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate. Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamente. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

Nozioni di fonderia. Modelli. Fornitura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiolo, elettrici. Terre da fonderia. Finitura dei getti.

Ferri laminati e profilati. Chiodature. Ribattiture. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello e scalpello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa.

Artificiere: Proprietà dei principali corpi semplici che occorrono nella fabbricazione degli esplosivi; ossigeno, azoto, idrogeno, zolfo, carbonio, potassio, fosforo; loro composti e derivati più in uso nella chimica degli esplosivi.

Nozioni di chimica organica con speciale riguardo ai corpi impiegati nella fabbricazione degli esplosivi: composti idrati del carbonio, alcool, cellulosa, vaselina, glicerina, olii, grassi.

Principali materiali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine. Loro caratteri. Provenienza e processi per ricavare dal minerale i principali metalli usati per la costruzione delle macchine.

Metallurgia del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Varie specie di acciaio; acciai comuni; acciai speciali; acciai rapidi; acciai inossidabili. Tempera.

Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Flessione. Compressione. Trazione. Torsione. Solidi caricati di punta. Molle e piastre. Momenti di inerzia e momenti resistenti. Applicazione di calcoli per casi semplici di costruzione. Prove meccaniche di materiali. Limite di elasticità. Cariche di sicurezza e di rottura. Resistenza. Durezza. Principali macchine per prove di metalli.

Principali macchine operatrici impiegate per la lavorazione dei metalli e del legno. Torni. Fresatrici. Pialle. Limatrici. Trapani. Alesatrici. Barenatrici. Rettifiche, ecc. Trasmissione di movimento delle macchine operatrici e norme per la relativa condotta e conservazione.

Organi delle macchine. Bulloni e viti. Vari sistemi di filettature. Resistenza dei bulloni. Effetti delle vibrazioni sui collegamenti a vite e bulloni. Sistemi per assicurare il serraggio delle viti e bulloni di organi soggetti a scosse e vibrazioni. Collegamenti degli organi delle macchine. Collegamenti a chiavetta. Coppiglie. Bielle. Giunti fissi. Accoppiatoi per albero. Giunti mobili. Innesti a dente, a frizione, elettromeccanici. Giunto di Cardano, di Holdan, a snodo, a bicchiere. Alberi di trasmissione. Supporti. Cuscinetti a bronzine, a sfere, portanti, di spinta. Attrito nei perni. Lubrificazione. Ruote dentate. Generalità. Vari tipi di dentatura. Profili. Tracciatura pratica di ruote a dente epicicloidali di assortimento. Diametro primitivo. Passo. Modulo. Sforzo periferico di una ruota dentata. Problemi semplici e relativi. Ruote dentate a denti elicoidali e viti senza fine. Ruote coniche. Ingranaggi silenziosi. Costruzione degli ingranaggi. Frastrici universali. Macchine speciali per la costruzione delle ruote dentate. Raggruppamenti degli ingranaggi. Rapporti di trasformazione. Riduttori e moltiplicatori di velocità ad ingranaggi. Gruppo differenziale piano, cilindrico, conico.

Apparecchi di sollevamento. Paranco differenziale: a vite elicoidale, ad ingranaggio. Grue a colonna, a ponte. Martinetti a vite, idraulici. Argano. Verricello. Piano inclinato.

Nozioni di fonderia. Modelli. Tornitura e staffatura. Forni di fusione. Cubilotti. Forni a riverbero, a crogiuolo, elettrici. Terre da fonderia. Finitura dei getti.

Ferri laminati e profilati. Chiodatura. Ribattiture. Calafataggio. Utensili pneumatici. Martello pneumatico. Trapano pneumatico. Schema generale di piccolo impianto per azionare utensili pneumatici. Saldatura ossiacetilenica ed elettrica.

Principi sui quali si basano i compressori d'aria e le macchine ad aria compressa.

Silurista: Oltre quanto indicato per la specialità elettromeccanico:

Generalità sui siluri. Centro di gravità e carena del siluri: modo di determinarlo. Centro di gravità della testa: stabilità e modo di determinarla. Testa di guerra. Effetto massimo della esplosione. Acciarino minimo. Urto necessario per il suo funzionamento.

Verifiche in officina delle varie parti del siluro. Pressatura. Assetto.

Ottico fotografo: Oltre quanto indicato per la specialità *elettromeccanico:*

Nozioni sui principali strumenti ottici e principi teorici sui quali sono basati: cannocchiali, binocoli, microscopi, telemetri, inclinometri, periscopi. Fotografia e apparecchi fotografici. Processo negativo. Processo positivo; ingrandimento. Materiali principali occorrenti nei laboratori fotografici.

Calcolatore di balipedio: Balistica esterna. Generalità. Definizioni.

Misure di velocità iniziale e residua. Coefficiente di forma.

Tavole di tiro. Metodi Siacci e Siacci Fasella (uso pratico delle formule e delle tavole).

Dizionario balistico francese: uso dei grafici. Traiettorie grafiche del Pelée de S. Maurice. Correzioni per il vento balistico.

Equazione della spoletta. Modo di ricavarla. Formule di perforazione. Tavole di efficacia. Derivazione, formule relative.

Calcoli per archi. Cenni del metodo H.G.M.

Balistica interna. Generalità. Definizioni. Misure delle pressioni.

Impiego pratico dei metodi e delle formule dello Charbonnier Sugot.

Tracciamento dei diagrammi di velocità e pressione con il metodo Pini e Heydenreich. Formule differenziali ed esponenziali.

Esplosivi regolamentari di lancio e di scoppio. Loro caratteristiche. Cariche e proietti regolamentari.

Nozioni di aerologia per quanto si riferisce alla balistica; misure al suolo e ad alta quota dei vari elementi con i vari sistemi.

Topografia: uso pratico dei tacheometri per osservazione dei punti di caduta e di scoppio e per determinazione di pilastrini e capisaldi. Specchi inglesi. Fonotelemetri.

Vari tipi di artiglieria. Alzi di diverso tipo. Rigatura.

Terminologia tecnica francese ed inglese per quanto si riferisce alla balistica interna ed esterna.

Servizio delle costruzioni navali e meccaniche:

Congegnatore elettricista:

Materiali principali impiegati nella costruzione e riparazione delle macchine elettriche, loro qualità e loro impiego

nelle varie opere. Caldaie a vapore e meccanismi ausiliari, motori a combustione interna e loro funzionamento.

Principali macchine operatrici delle varie officine, attrezzi e mezzi di lavoro, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione, azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di parti di macchine. Calcolo sugli alberi soggetti a torsione.

Campo magnetico. Campi diamagnetici e paramagnetici. Isteresi. Energia dissipata per isteresi. Corrente elettrica continua. Legge di Ohm, legge di Joule e loro applicazioni. Elementi dai quali dipende la corrente. Resistenza dei conduttori e sua misura. Induzione elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. Coefficiente di induzione mutua e autoinduzione. Corrente di Foucault.

Capacità elettrica dei conduttori. Condensatori. Oscillazioni elettriche. Corrente elettrica alternata. Corrente alternata polifase. Campo magnetico rotante. Trasformazione di energia chimica in energia elettrica e viceversa. Pila ed accumulatori. Loro aggruppamento e funzionamento. Applicazioni elettrochimiche. Trasformazione di energia meccanica in energia elettrica e viceversa. Dinamo a corrente alternata ed a corrente continua: particolari costruttivi; caratteristiche. Motori a corrente continua. Varie specie di motori a corrente alternata; particolari costruttivi. Sistemi di costruzione a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase. Scelta dei conduttori e calcoli relativi alle condutture. Quadri di distribuzione. Interruttori. Valvole. Illuminazione elettrica. Proiettori. Propulsione elettrica.

Congegnatore motorista:

Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impegno nelle varie opere.

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubrificazione e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, ad aria compressa ed idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc. e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.). Motori endotermici costituzione dei tipi di più largo uso caratteristiche dei motori navali diagrammi di funzionamento e distribuzione Notizie principali sui materiali impiegati nella loro costruzione Difetti di funzionamento Condotta Manutenzione Combustibili e lubrificanti e loro caratteristiche adatti per i diversi tipi di motore Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione.

Attrezzi ed altri mezzi di lavoro delle officine meccaniche. Resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Consegnatore comune:

Materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore; loro qualità, difetti ed impiego nelle varie opere.

Caldaie a vapore e loro funzionamento. Combustione e combustibili. Lubricazione e sue proprietà. Organi e funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna, a scoppio, ad aria compressa ed idraulici, delle pompe, delle valvole, ecc., e loro funzioni. Principali strumenti usati per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri, torsiometri, ecc.).

Principali macchine operatrici delle varie officine, trasmissione di movimento e cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Attrezzi ed altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche.

Resistenze dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Carpentiere:

Legnami adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari; loro qualità e difetti; loro impiego secondo le varie opere. Ferro omogeneo ed acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali; prove di collaudo ed impiego in varie opere. Sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Robustezza degli scafi. Vari sistemi di alberatura, loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Macchine lavoranti ed altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche. Tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio.

Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive e antivegetative.

Resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Fonditore:

Fusione dei metalli. Solidificazione. Contrazione. Coefficiente di contrazione.

Forme Sagome - Modelli - Anime. Loro preparazione. Formatura manuale. Meccanica. Fusione sotto pressione; a cera persa; in conchiglia. Attrezzami per formature.

Forni da fondere. Crogiuoli. Terra da fondere e sua preparazioni. Attrezzi per la colata. Macchinari per la sbavatura e pulitura.

Ghisa. Varie qualità e aspetti principali. Fusione della ghisa. Cubilotti.

Acciaio. Diverse specie e caratteristiche. Fusione dell'acciaio.

Difetti più comuni nella fusione. Mezzi per evitarli e per ripararli.

Brasatura, saldatura, ecc.

Leghe. Ottone. Bronzo. Metalli bianchi. Leghe leggere. Resistenza dei materiali. Azioni deformanti. Trazioni. Compressione. Taglio. Flessione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Servizio del genio militare per la marina:

Costruzione e topografia:

Principali materiali da costruzione, pietre naturali ed artificiali, legname, ferro ed altri metalli. Loro classificazione e caratteristiche, specialmente per le opere marittime.

Malte comuni ed idrauliche. Loro componenti. Agglomerati idraulici. Proprietà essenziali e modalità di preparazione e di impiego. Lavori di terra, scavi e riporti. Scavi comuni. Scavi subacquei eseguiti con mezzi ordinari e con mezzi effessori; macchine relative.

Consolidamento dei terrapieni. Muri di sostegno dei terrapieni e resistenza di essi.

Fondazioni. Sistemi di fondazioni da adottare in relazione al peso della costruzione. Metodi per aumentare la resistenza del terreno. Fondazioni ad aria compressa.

Particolari costruttivi ed opere di finimento delle costruzioni edilizie in genere. Ordini architettonici. Macchine ed apparati per il sollevamento e trasporto di pesi notevoli.

Resistenza dei materiali: coefficiente di resistenza, resistenza alla trazione. Formule empiriche più usate per calcolo delle dimensioni delle strutture portanti.

Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono.

Nozioni fondamentali di planimetria: allineamenti; curve, poligonazioni, strumenti topografici. Squadre e goniometri. Verifiche e rettifiche.

Rilevamento dei terreni. Metodi diversi di poligonazione. Rilievo parcellare. Nozioni preliminari di altimetria. Strumenti per rilievi altimetrici. Verifiche e rettifiche.

Operazioni altimetriche. Livellazioni longitudinali e trasversali e relativi profili e sezioni. Livellazioni raggiunte. Piani quotati e piani e curve orizzontali.

Nozioni di estimo basati sui programmi relativi agli esami di abilitazione per i provenienti dalla sezione di agrimensura degli istituti tecnici, con particolare riferimento alle applicazioni del genio militare.

Servizio idrografico:

Cartografo:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta.

Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica. Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnomonica. Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misura di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut. Il teodolite, sua descrizione e pratico impiego.

Topografia. Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio. Rilievo topografico in genere.

Il tacheometro: rilievo topografico col tacheometro. Tavolette pretoriane. Rilievo topografico con la tavoletta pretoriana. Particolarità del rilievo della costa marina. Il rapportatore topografico.

Livellazione geodetica e geometrica. Strumenti di livello. Rilievo sottomarino. Strumenti relativi: apparecchi per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici. Metodi per scandagliare. Linee di scandagli. Operazioni di scandaglio con le imbarcazioni e con le navi. Rilievo di bassifondi, zone d'ancoraggio, fanali, porti.

Osservazioni di marea. Strumenti per le osservazioni di marea. Costante mareografica. Riduzione degli scandagli e determinazione della quota del punto.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e riproduzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenza. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Camera chiara. Riproduzione delle carte. Incisione sul rame a bulino. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

Calcolatore:

La sfera celeste. Piani fondamentali di riferimento. Coordinate orizzontali. Coordinate orarie ed equatoriali. Coordinate geografiche di un punto terrestre. Relazioni tra i diversi sistemi di coordinate.

Il triangolo fondamentale di posizione. Formule logaritmiche per la sua risoluzione.

Il tempo e la sua misura. Tempo sidereo. Tempo solare vero. Tempo solare medio. Tempo civile. Fusi orari. Conversione dei tempi.

Conservazione del tempo. Il pendolo ed il cronometro. Correzione assoluta ed andamento diurno. Confronto degli orologi.

Tavole logaritmiche. Logaritmi di addizione e di sottrazione. Formule di interpolazione.

Livellazione geodetica. Livellazione geometrica.

Triangolazione. Vari ordini di triangolazione. Riduzione al centro trigonometrico. Calcolo del triangolo geodetico col metodo di Legendre.

Trasporto delle coordinate geografiche. Distanze di due punti di date coordinate sulla sfera.

Determinazione di punti per intersezione diretta ed inversa. Determinazione a vertice di piramide. Problema di Pothenot. Problema di Hansel. Cenni sulla compensazione di una rete.

Principali sistemi di proiezione usati per le carte nautiche. Costruzione del reticolato.

Elementi di magnetismo terrestre.

Teoria del pendolo composto e formula per il calcolo della durata di oscillazione.

Idrografo:

Le carte nautiche: carte generali, carte costiere, piani. Varie specie di proiezioni. Scale delle carte nautiche e dei piani.

Indicazioni che si trovano nelle carte e nei piani. Segni convenzionali.

I portolani: italiani e delle altre nazioni. Loro contenuto e suddivisione della materia. Supplementi. Avvertenze sull'impiego dei portolani. Vedute di costa. Elenchi dei fari: italiani ed esteri. Loro contenuto. Radioservizi: italiani ed esteri. Loro contenuto. Effemeridi astronomiche.

Avvisi ai naviganti: italiani ed esteri. Aggiornamento mediante gli avvisi ai naviganti delle carte e pubblicazioni nautiche.

Pubblicazioni varie dell'Istituto idrografico e degli uffici idrografici esteri.

Navigazione stimata. Conversione delle rotte e correzione delle prore. Navigazione per circolo massimo.

Navigazione costiera. Correzione e conversione dei rilevamenti. Norme per la loro misura. Errori. Linee di posizione e loro impiego.

Determinazione della posizione della nave con due o più linee di posizione simultanea e con rilevamenti successivi nello stesso oggetto.

Determinazione della posizione approssimata della nave per mezzo dello scandaglio.

Roma, addì 23 febbraio 1950

Il Ministro: PACCIARDI

(1969)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a venticinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico dello Stato;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, circa l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni ed il decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per l'applicazione della legge medesima;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, recante norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, riguardante i benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, le provvidenze in vigore per gli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione nazionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione di benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa taluni benefici previsti per i reduci;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce l'ordine di graduatoria dei titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1947, n. 800, che apporta aggiunte all'art. 1 del regio decreto 5 luglio 1934, numero 1176, a favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25 (art. 5) concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono concesse alcune agevolazioni, per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722, e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, in data 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che le vacanze di posti nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) risultano attualmente in numero di 29;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 marzo 1950, n. 73629/12106.2.15, con la quale viene autorizzato l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ad indire alcuni concorsi, per esami, a posti di ruolo di gruppo *A* della Amministrazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a venticinque (25) posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Quattro posti medesimi, corrispondenti alla sesta parte di quelli messi a concorso, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono riservati agli impiegati civili non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 2, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso di cui sopra dovrà rivolgere e far pervenire apposita domanda documentata al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizi affari generali e personale), non oltre il termine di novanta (90) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salva l'eccezione prevista a favore dei candidati che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 7 successivo.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2 anche se presentate in tempo utile agli uffici postali ed a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato, il quale indicherà, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui dovranno indirizzarsi le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il concorrente dovrà elencare i documenti che la corredano e dichiarare se ha partecipato a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito e di accettare qualunque residenza gli venisse assegnata.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 5.

Hanno titolo a partecipare al concorso coloro che risultano in possesso del diploma di laurea in ingegneria e, se laureati posteriormente alla pubblicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, anche del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

I candidati, appartenenti ai territori annessi allo Stato italiano con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù di quanto previsto dalla sezione 6ª, parte 3ª, del Trattato di San Germano, dall'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, dal regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e dal regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso ove risulti che, alla data d'annessione di detti territori, erano in possesso di uno dei titoli seguenti:

a) ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato, rilasciato da un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 6.

A corredo della domanda debbono prodursi i documenti seguenti:

a) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero, in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui all'articolo precedente, entrambi in originale oppure in copie autentiche notarili distinte e separate;

b) l'estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, comprovante che il candidato, alla data del presente decreto di bando, ha compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, abbiano preso parte ad azioni di guerra, oppure rivestano la qualifica di ex partigiani combattenti o reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra. La stessa elevazione del limite massimo di età è concessa a coloro che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885, e 26 febbraio 1948, n. 104.

Il detto limite di età è elevato a 39 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione nazionale, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, a favore dei quali siano stati liquidati o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili, con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, numero 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè agli impiegati statali non di ruolo i quali, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole, con mansioni proprie del ruolo per il quale viene indetto il presente concorso;

c) il certificato di cittadinanza italiana (in carta bollata da L. 24).

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta per decreto;

d) il certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti che l'aspirante ha il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso di insufficienza di età, che egli non è incorso in alcune delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato (su carta bollata da L. 24) di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno. Nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale certificato dovrà essere autenticato dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale, oppure dal comandante superiore, se rilasciato da un medico militare. Nel caso, invece, che il certificato di cui trattasi venga rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, la qualifica e la firma di questi dovrà essere autenticata, con dizione esplicita, dal sindaco, mentre la firma del sindaco dovrà, a sua volta, essere convalidata dal prefetto. Tuttavia, qualora il sindaco ritenga di trasmettere il certificato suddetto alla autorità prefettizia munendolo di un semplice « visto », l'autenticazione specifica della qualifica e della firma dell'ufficiale sanitario comunale dovrà risultare da convalidazione prefettizia.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1923, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del decreto stesso.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate, particolarmente, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente, oltre che la sana e robusta costituzione come sopra prevista. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore, per l'assunzione presso le Ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio;

g) il certificato generale del casellario giudiziale (su carta da bollo da L. 85);

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il documento di cui sopra (e cioè copia dello stato di servizio od uno stralcio di esso, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare od uno stralcio del medesimo, per i sottufficiali e militari di truppa) deve essere provvisto di bollo per L. 40 sul primo foglio e per L. 32 su ogni altro foglio intercalare; mentre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva — da presentarsi soltanto da coloro che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari — va prodotto in bollo da L. 24.

I candidati ex combattenti sono tenuti a presentare, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare — debitamente annotata delle azioni e benemerenze di guerra — anche la prescritta dichiarazione integrativa da rilasciarsi in carta da bollo da L. 24 (oppure, se compilata, su modulo a stampa, con marche da bollo da L. 32) ed in conformità delle disposizioni in materia, dalla competente autorità militare, onde comprovare i servizi resi nei reparti operanti.

Le concessioni di medaglie al valore militare, di croci di guerra, le promozioni straordinarie per meriti di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano ed ogni altra attestazione di meriti militari, debbono essere provate con l'esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale od in copia autentica notarile.

I candidati invalidi di guerra od assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra, i figli degli invalidi di guerra e i rispettivi assimilati debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato (in carta bollata da L. 24) del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione modulo 69-*bis*, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure con un certificato (in carta bollata da L. 24) del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, debbono dimostrare la loro qualità mediante attestato della Commissione regionale istituita ai sensi del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico, debbono far risultare tale circostanza mediante attestazione del sindaco del Comune di residenza, su carta bollata da L. 24, da vidimarsi dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, debbono presentare, entro il termine fissato dal presente bando di concorso (art. 2) tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dai territori di confine, comprovabile mediante l'apposita attestazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948).

I profughi dall'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, debbono presentare, entro il termine previsto dal presente bando di concorso (art. 2), tutti i documenti indicati nel bando stesso, specificando la propria qualità di profugo dall'Africa italiana, da comprovare nei modi di cui all'art. 3 del succitato decreto legislativo n. 104.

Le anzidette attestazioni debbono essere legalizzate ed autenticate ai sensi di legge;

i) lo stato di famiglia (su carta bollata da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio. Tale certificato non è richiesto per i celibi;

k) il documento di identità personale, con fotografia recente e con firma, da autenticarsi entrambi dal sindaco o da un notaio (in bollo da L. 24 se il documento venga compilato su carta bollata normale, o con apposizione di marche per L. 32, se il documento si faccia constare della sola fotografia firmata, debitamente legalizzata).

Tanto la domanda, quanto i documenti che la corredano, vanno prodotti in carta bollata, conformemente alle indicazioni contenute nel presente decreto.

Nel caso d'irreperibilità di carta adeguata ed in ogni altro caso che risulti eccezionalmente previsto dalla legge, l'eventuale apposizione di marche da bollo suppletive, rivolta a legalizzare gli atti relativi al presente concorso, sarà ritenuta regolare soltanto se convalidata dall'annullamento delle marche stesse da parte del competente ufficio del bollo e del registro.

Tutti i documenti, ad eccezione di quelli che vengono rilasciati a Roma, debbono essere muniti delle occorrenti autenticazioni e delle relative marche amministrative.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato possono esimersi dal presentare i documenti di cui alle lettere c), d), e), g), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera h), primo comma; debbono però esibire una copia dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 40, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

Gli impiegati non di ruolo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art 1, secondo capoverso, del presente decreto, sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono,

dal quale risulti che il concorrente presta ininterrotto e lodevole servizio, con mansioni proprie del ruolo per cui concorre, da data anteriore, di almeno due anni, a quella di scadenza del termine di cui all'art. 2 del presente decreto.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo, ma che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*) primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 24) del comandante del Corpo cui appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono però tenuti a produrre il documento di cui alla lettera *h*) (primo comma).

Inoltre, tutti gli aspiranti che risulteranno ammessi agli esami orali dovranno esibire, alla Commissione esaminatrice, la patente di primo grado di abilitazione a condurre autoveicoli, ovvero comprovare, alla Commissione stessa, di avere già sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 7.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati dovranno pervenire al Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (*Servizio affari generali e personale*), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto, e la domanda stessa non dovrà contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta bollata da L. 24). In tal caso il concorrente indicherà nella domanda l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I documenti, comprovanti il possesso di titoli preferenziali debbono essere prodotti, anch'essi, nel termine utile stabilito dall'art. 2 del presente decreto, salva ai candidati, che risulteranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima della detta prova, quei documenti che attestino il possesso di nuovi titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori del concorso, acquisiti dopo la scadenza del termine di cui al ripetuto art. 2.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, a corredo della domanda, documenti non regolari, potranno — a giudizio insindacabile dell'Amministrazione — essere invitati a regolarizzarli entro un termine stabilito ed anche, ove occorra, essere ammessi agli esami scritti, con riserva di definitiva ammissione dopo che avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovano sotto le armi e coloro che risiedono fuori del territorio nazionale, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti al più presto possibile ed, in ogni caso, non oltre il decimo giorno prima dell'inizio delle prove scritte d'esame, purchè venga allegato, alla domanda di ammissione al concorso, un documento in bollo comprovante la particolare posizione in cui si trova l'interessato.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, per la presentazione dei documenti, ai quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta ferma, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti, da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo capoverso del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti esami di concorso ad ispettore nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 9.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una prova orale.

Le tre prove scritte si svolgeranno, una, su un argomento attinente alle costruzioni, una, su un argomento attinente agli impianti di esercizio ed una su un argomento attinente a materiale mobile in particolare.

La prova orale verterà sugli argomenti dell'intero programma, eventualmente con la discussione degli elaborati delle prove scritte obbligatorie.

Gli aspiranti potranno dichiarare, nella domanda di ammissione al concorso, se intendano sostenere prova scritta facoltativa in una o più delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesca.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un ispettore generale del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un professore di una scuola di ingegneria, insegnante tecnica ed economia dei trasporti, ovvero scienza delle costruzioni, ovvero meccanica applicata, membro.

Alla Commissione verrà aggregato, con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso, abbiano richiesto di sostenere prove facoltative di esame per le dette lingue.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione, un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 13.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Per le prove di conoscenza di lingue estere, la Commissione aggiungerà alla votazione complessiva delle prove obbligatorie, una quota parte di punto che si otterrà applicando alla votazione stessa un coefficiente operativo il quale, per ciascun esperimento di lingua, non potrà superare l'1,5 %, così che la votazione di merito definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove d'esame obbligatorie con la votazione concernente le prove facoltative di lingue.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione definitiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti e della riserva dei posti di cui all'art. 1.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, durante il quale potranno anche essere sottoposti ad uno speciale corso di tirocinio da effettuarsi presso fabbriche di mezzi meccanici di trasporto e presso società esercenti servizi pubblici di trasporto in concessione.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, deligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*).

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, fossero, invece, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10° del personale tecnico di vigilanza e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e seguenti modificazioni.

Art. 17.

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte prima. — Conoscenze scientifiche-tecniche-basilari:

1. — Elementi fondamentali di meccanica applicata alle costruzioni ed applicazioni ai calcoli di progetto ed alle verifiche di stabilità di struttura e costruzioni fisse di ogni genere in muratura, legno, ferro e cemento armato, fondazioni, solai, coperture, tettoie, pensiline, passerelle, sottopassaggi, ponti, ecc. Centine. Prove statiche e dinamiche.

2. — Elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche ed applicazioni meccaniche alle trasmissioni della potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido, con speciale riguardo alle macchine termiche impiegate per i trasporti terrestri; combustibili per tali macchine.

3. — Elementi di fisica tecnica (termotecnica, termodinamica) e nozioni di ottica e di acustica (con speciale riguardo alle applicazioni nel dominio dei trasporti terrestri).

4. — Elementi di elettrochimica ed applicazione (produzione, trasmissione, distribuzione dell'energia elettrica e sua utilizzazione); misure elettriche industriali.

5. - Materiali da costruzioni ed elementi di tecnologia generale.

Parte seconda. — Costruzioni stradali, ferroviarie e tramviarie:

1. — Tracciamento delle ferrovie e delle strade ordinarie.

2. — Stabilità delle costruzioni stradali e ferroviarie in relazione alla natura geologica dei terreni attraversati.

3. — Pendenze, curve, tipi e dimensioni del corpo stradale per strade ordinarie e per ferrovie a scartamento ordinario e ridotto e tranvie.

4. — Movimento di materie, sterri e rilevati; consolidamento di terrapieni e di trincee; fognature e frenaggi; opere di difesa dalle erosioni dei fiumi e dei torrenti.

5. — Costruzioni del corpo stradale (muri di sostegno, tombini ed acquedotti, ponti e viadotti, gallerie).

6. — Organizzazione dei cantieri per costruzioni stradali e ferroviarie; contabilità dei lavori.

7. — Armamento ferroviario e sue particolarità, armamento delle tramvie.

8. — Fabbricati (fabbricati viaggiatori; magazzini merci; piani caricatori; rimesse locomotive; officine, ecc.). Impianti fissi.

9. — Scambi e segnali e loro manovra. Cenno sugli apparati centrali e sul sistema di blocco.

Parte terza. — Altri impianti di trasporto:

1. — Fabbricati ed impianti per trasporti automobilistici su strada ordinaria (autostazioni viaggiatori, autostazioni merci, autorimesse, autofficine, ecc.).

2. — Filovie ed impianti relativi.

3. — Cenni sulle funivie, slittovie, sciovie, seggiovie.

4. — Nozioni generali sulle navi mercantili per trasporti di passeggeri e merci.

5 — Dislocamento, stazza, bordo libero.

6. — Generalità sugli impianti di approdo sia per il servizio viaggiatori, sia per il servizio merci.

7. — Ascensori; scale mobili; tapis roulants.

Parte quarta. — Materiale mobile, locomozione, trazione:

1. — Resistenza al movimento in rettifilo ed in orizzontale. Resistenza dovuta alla pendenza, alle curve e all'inerzia. Aderenza; avviamento; frenatura. Potenza necessaria alla trazione.

2. — Locomotive a vapore (carro caldaia - sistemi di distribuzione - lavoro delle locomotive - consumo di vapore e di carbone - movimenti anormali delle locomotive - tabelle di prestazione).

3. — Sistemi di trazione elettrica per ferrovie, tramvie, filovie. Locomotori elettrici ed automotrici elettriche.

4. — Impianti di trazione elettrica e calcoli relativi.

5. — Automotrici con motore a combustione interna.

6. — Carrelli automotori con motore elettrico - con motore a scoppio.

7. — Veicoli ferroviari e tramviari; tipi e particolarità.

8. — Veicoli automobili per strada ordinaria - con motori a combustione ed elettrici - rimorchi relativi.

9. — Cenni sulle riparazioni alle locomotive ed ai veicoli ferroviari, tramviari ed automobilistici e sulle officine di riparazione.

Parte quinta. — Legislazione:

1. — Leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato; nozioni di statistica.

2. — Leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

3. — Leggi e regolamenti sulla concessione di ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

4. — Leggi e regolamenti sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, filovie e servizi pubblici automobilistici.

5. — Leggi sulla circolazione stradale, disciplina del traffico nei grandi centri urbani.

6. — Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e degli Ispettorati compartimentali.

7. — Regolamento per la navigazione interna.

8. — Norme per l'accettazione e per il collaudo dei materiali da costruzione.

Parte sesta. — Prova facoltativa (solamente scritta). Lingue estere: Lingua francese, inglese o tedesca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1950
Registro bilancio Comunicazioni n. 16, *foglio n.* 324.

(1970)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.